



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE URBANISTICA

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

**Responsabile di settore Marco CARLETTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8659 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 10440 - Data adozione: 22/05/2023**

Oggetto: Conferenza paesaggistica, ai sensi degli articoli, 31 della L.R. n.65/2014 e, 21 della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR relativa alla Variante semplificata al Piano Operativo del comune di Siena (ID 95083). Presa atto dell'esito finale della verifica di conformazione al PIT/PPR dell'atto di governo del territorio, propedeutica alla pubblicazione sul BURT.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/05/2023

Numero interno di proposta: 2023AD011901

## Il Dirigente

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’articolo 145 “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti della pianificazione” dello stesso;

Considerato che:

- l’articolo 145 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che, i comuni, conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale;
- l’articolo 145 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che, la Regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo;

Vista la Legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare l’articolo 31 “Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico” della medesima;

Considerato che l’articolo 31 della L.R. n. 65/2014 sopra citato, al comma 1 dispone che:

- con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 143, commi 4 e 5, dell’articolo 145, comma 4 e dell’articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una Conferenza di servizi, detta "Conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti;
- alla Conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni;
- la Conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 22/03/2015 n. 37 pubblicato sul B.U.R.T. 20/05/2015 n. 28;

Ricordato che l’articolo 20 “Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio” comma 1 della Disciplina di Piano del PIT/PPR stabilisce che, “Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso, ai sensi dell’art.145 del Codice”;

Visto in particolare l’articolo 21 “Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio” della “Disciplina di Piano” del sopra citato Piano di Indirizzo territoriale con valenza di piano Paesaggistico che, ai commi 1, 2, 3 e 5 prevede:

- gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l’atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti;
- conclusa la fase delle osservazioni, gli enti competenti trasmettono alla Regione il provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate;
- ai sensi dell’articolo 31 della L.R. n. 65/2014, successivamente al ricevimento del provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente assunte, la Regione convoca la Conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti con diritto di voto;
- alla Conferenza è invitato l’ente che ha adottato il provvedimento di approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata, senza diritto di voto;

- la valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici; b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a);

Visto l'accordo fra MIBACT (oggi MIC) e Regione Toscana "Accordo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LR n. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione", sottoscritto in data 17 maggio 2018 secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 445 del 24/04/2018;

Richiamate, in particolare le seguenti disposizioni dell'Accordo suddetto fra MIC e Regione ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 6 ove si stabilisce che, in sede di riunione conclusiva, la valutazione sulla conformazione o adeguamento è espressa "in forma congiunta dal MiBACT e dalla Regione per le parti di territorio che riguardano i Beni paesaggistici, e dalla sola Regione per le restanti parti di territorio" ;

- l'articolo 4 "Oggetto della Conferenza paesaggistica" comma 2 lettera d) a norma del quale, sono oggetto della Conferenza paesaggistica, le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che interessino beni paesaggistici non ascrivibili alla categoria di "variante generale" ai sensi della L.R. n. 65/2014;

- l'articolo 6 comma 5, a norma del quale:

- in via ordinaria la Conferenza paesaggistica viene convocata dopoché l'Amministrazione precedente ha completato l'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione dello strumento da parte del proprio Consiglio;
- a tal fine l'Amministrazione dovrà trasmettere il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate, oltreché ai soggetti di cui all'articolo 8 della L.R. n. 65/14 nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'articolo 20 della legge, anche al Segretariato Regionale del MiBact e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;

- l'articolo 6 comma 7 a norma del quale:

- la Regione Toscana successivamente al ricevimento dell'atto di definitiva approvazione dello strumento di pianificazione territoriale o urbanistica prima della sua pubblicazione sul BURT convoca nuovamente la conferenza paesaggistica;
- l'amministrazione precedente dovrà trasmettere tali atti di approvazione oltreché ai soggetti di cui all'articolo 8 della L.R. n.65/2014 e nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'articolo 20;

Ricordato altresì che ai sensi dell'art.21 della Disciplina del PIT/PPR, ai sensi dell'art.31, co.1 della L.R. 65/2014 e per quanto specificato nell'Accordo suddetto tra Regione Toscana e MIC del 2018, la Conferenza paesaggistica ai fini della conformazione al PIT/PPR, si esprime verificando negli elaborati:

- il perseguimento degli obiettivi;
- l'applicazione degli indirizzi per le politiche e delle direttive;
- il rispetto delle prescrizioni;

Premesso che:

- il comune di Siena è dotato di:

- Piano Strutturale aggiornato con Variante urbanistica approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 216 del 25/11/2021;
- Piano Operativo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 216 del 25/11/2021;

-il comune di Siena con l'aggiornamento del Piano Strutturale ha individuato il perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. n. 65/2014;

- la società FAMP S.r.l., con sede in Agliana (PT), ha richiesto, con nota trasmessa in data 20/07/2021 a mezzo PEC, la Variante al Piano Operativo adottato relativa all'area dismessa ex Telecom posta fra via Nino Bixio e via Don Minzoni per poter realizzare un poliambulatorio medico;

- con nota trasmessa in data 11/02/2022, a mezzo PEC (prot. n. 11562/2022), il richiedente sopra indicato ha reiterato la richiesta della Variante urbanistica a seguito della vigenza del Piano Operativo;

- la Giunta Comunale di Siena nella seduta del 10/03/2022 si è espressa favorevolmente alla formazione della Variante semplificata in oggetto;

- con atto dirigenziale n. 2052 del 09/08/2022 è stato richiesto al Nucleo Tecnico Comunale di attivare le procedure di VAS, avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e della L.R.T. n. 10/2010;
- con il medesimo atto sopra indicato, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale regionale, con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) è stato dato avvio alla procedura di adeguamento al Piano Paesaggistico;
- il Nucleo Tecnico comunale per le procedure di VAS esaminati i pareri pervenuti dai vari Enti interessati si è espresso con determinazione n.1 del 30/1/2022 stabilendo che il progetto presentato non è da assoggettare a VAS;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.197 del 30/12/2022 il Comune di Siena ha adottato ai sensi dell'art. 32 della L.R.T. n. 65/2014, la Variante semplificata al Piano Operativo "ID02.06 – Intervento diretto fra via Nino Bixio e viale Don Minzoni – Ex Telecom";
- non essendo pervenute osservazioni in fase di adozione, l'Amministrazione comunale ha trasmesso, con nota prot. reg. n. 0146204 del 22/03/2023, l'atto adottato ai fini delle valutazioni della Conferenza paesaggistica;
- con nota prot. reg. n. 0146204 del 22/03/2023 il Comune di Siena, ha richiesto l'indizione della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR e dell'art. 31 della L.R. n. 65/2014 trasmettendo la D.C.C. n. 197/2022 unitamente alla relativa documentazione costituente oggetto delle valutazioni della Conferenza suddetta con i relativi elaborati con l'impronta digitale HASH;

Considerato che:

- la Regione Toscana ha trasmesso agli enti competenti la convocazione della seduta della Conferenza paesaggistica in data 29/03/2023 con protocollo regionale n. 0159836 per il 28/04/2023;
- la Conferenza paesaggistica si è svolta in modalità virtuale nella data sopra indicata del 28/04/2023 il relativo verbale è stato trasmesso con prot. reg. n. 0231351 del 18/05/2023;
- la Conferenza paesaggistica nella seduta in oggetto, sulla base della documentazione agli atti prodotta dal Comune, alla luce dell'istruttoria condotta e delle valutazioni, ha concluso i lavori esprimendo parere positivo ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR alla verifica di conformazione della Variante Semplificata al Piano Operativo del Comune di Siena "Art. 128 bis – Intervento diretto fra via Nino Bixio e Via Don Minzoni – Ex Telecom – (ID 02.06) delle N.T.A.", ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 ed in particolare:
  - richiamate le conclusioni del verbale della seduta conclusiva del procedimento di conformazione paesaggistica del Piano Operativo del Comune di Siena del 16/12/2021, dal quale si evince che non si applicano le semplificazioni previste dall'art. 21 c. 7 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, relativamente agli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004, ha ribadito che:
  - per le previsioni legate ai Piani Attuativi, la verifica della progettazione alla scala adeguata, sia attuata ai sensi dell'art. 23 c. 3 della Disciplina di Piano del PIT/PPR;
  - il parere della Soprintendenza, da formularsi nel procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 146 del Codice, in riferimento agli interventi dei Piani attuativi e agli interventi diretti non normati alle varie scale di rappresentazione nelle NTA dello strumento, da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del Codice e del PIT, continua ad avere natura obbligatoria e vincolante.
  - ha richiamato infine l'art. 32 co. 3 della L.R. 65/2014 laddove stabilisce che in assenza di osservazioni, la Variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;

Richiamato il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." ed in particolare l'articolo 7bis comma 3 dello stesso;

#### DECRETA

1. Di dare atto che la Conferenza paesaggistica, di cui agli articoli, 21 della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR e 31 della L.R. n. 65/2014, tenutasi in modalità telematica nella seduta del 28/04/2023 fra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Arezzo Grosseto e alla presenza, senza diritto di voto, del comune di Siena per la conformazione al PIT/PPR della

Variante semplificata al Piano Operativo “Art. 128 bis – Intervento diretto fra via Nino Bixio e Via Don Minzoni – Ex Telecom – (ID 02.06) delle N.T.A.”, ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014 del medesimo comune adottata con D.C.C. n. 197 del 30/12/2022, sulla base della documentazione agli atti prodotta, alla luce dell’istruttoria condotta e delle valutazioni, ha concluso i lavori esprimendo parere positivo ed in particolare:

-richiamate le conclusioni del verbale della seduta conclusiva del procedimento di conformazione paesaggistica del Piano Operativo del Comune di Siena del 16/12/2021, dal quale si evince che non si applicano le semplificazioni previste dall’art. 21 c. 7 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, relativamente agli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004, ha ribadito che:

- per le previsioni legate ai Piani Attuativi, la verifica della progettazione alla scala adeguata, sia attuata ai sensi dell’art. 23 c. 3 della Disciplina di Piano del PIT/PPR;
- il parere della Soprintendenza, da formularsi nel procedimento autorizzatorio ai sensi dell’art. 146 del Codice, in riferimento agli interventi dei Piani attuativi e agli interventi diretti non normati alle varie scale di rappresentazione nelle NTA dello strumento, da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del Codice e del PIT, continua ad avere natura obbligatoria e vincolante.
- ha richiamato infine l’art. 32 co. 3 della L.R. 65/2014 laddove stabilisce che in assenza di osservazioni, la Variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto;

2. Di dare atto che, per quanto detto al punto 1), si potrà procedere con gli atti conseguenti e successivi;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel proprio sito istituzionale ai sensi dell’articolo 7bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

# **CERTIFICAZIONE**